



CH-3003 Berna, UFAC

## **Raccomandata (con avviso di ricevimento)**

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento del territorio  
Via Canonico Ghiringhelli 19  
Casella postale 1066  
6502 Bellinzona

N. registrazione/dossier: BAZL / 361.514-LSZL/00001  
Vs. riferimento: DP/eb  
Ns. riferimento: mum  
Collab. responsabile: Michael Müntener  
Tel.: +41 43 816 70 62 / Fax: +41 43 816 40 66 E-Mail: michael.muentener@bazl.admin.ch  
**Zurigo-Aeroporto, 10 gennaio 2014**

## **Decisione**

in merito all'

### **entrata in vigore del catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli (CSLO) / richiesta del 30 ottobre 2013**

L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) rileva e considera che:

- in virtù dell'articolo 62 capoverso 1 dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA; RS 748.131.1), gli esercenti degli aerodromi sono tenuti ad allestire un catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli (CSLO);
- gli esercenti degli aerodromi devono verificare la situazione degli ostacoli relativa al CSLO vigente almeno ogni cinque anni negli aerodromi IFR e almeno ogni dieci negli altri aerodromi;
- devono trasmettere i risultati della verifica all'UFAC e chiedere a quest'ultimo l'autorizzazione per procedere alle necessarie modifiche (art. 62 cpv. 3 OSIA);
- compete all'UFAC porre in vigore il CSLO (art. 62 cpv. 1 OSIA);
- il 30.10.2013 il Dipartimento del territorio del Cantone Ticino ha inoltrato un CSLO all'UFAC, chiedendo di porlo in vigore;
- l'UFAC ha esaminato detto CSLO e lo ritiene idoneo all'entrata in vigore;

- per determinare il tempo utile ai fini della verifica di cui all'articolo 62 capoverso 3 OSIA, fa fede la data delle misurazioni (nel presente caso: agosto 2013). La situazione degli ostacoli del presente CSLO deve quindi essere riesaminata al più tardi entro il 01.08.2023;
- in caso di modifiche dell'infrastruttura e/o dell'esercizio sull'aerodromo (p. es. dimensioni delle piste, collocazione delle soglie, rotte di atterraggio e decollo ecc.), l'esercente dell'aerodromo è tenuto a verificare il CSLO e a richiedere immediatamente l'autorizzazione per eventuali modifiche all'UFAC;
- edifici, impianti (inclusi: gru, funivie, antenne, cavi, fili e altri ostacoli simili) come pure piantagioni che attraversano le superfici di limitazione degli ostacoli, sono considerati ostacoli alla navigazione aerea e necessitano quindi di un'autorizzazione da parte dell'UFAC (art. 63 OSIA);
- sono considerati ostacoli soggetti all'obbligo di autorizzazione anche oggetti che non attraversano una superficie del CSLO, ma raggiungono un'altezza di 60 m e oltre in una zona edificata e nelle altre zone un'altezza di 25 m e oltre (art. 63 OSIA);
- il proprietario di un ostacolo alla navigazione aerea deve informare direttamente l'UFAC dell'alienazione o della soppressione di tale ostacolo (art. 65 cpv. 1 OSIA);
- gli ostacoli eretti per un periodo determinato vanno rimossi entro il termine prescritto e la rimozione annunciata all'UFAC (art. 65 cpv. 2 OSIA);
- in linea di principio, la costruzione o la modifica di un ostacolo alla navigazione aerea può essere avviata unicamente quando la relativa autorizzazione da parte dell'UFAC è passata in giudicato (ossia allo scadere del termine di impugnazione; art. 66 cpv. 3 OSIA);
- la decisione, corredata di una copia del CSLO approvato, va inviata per conoscenza ai Comuni interessati di Locarno, Gordola, Lavertezzo, Tenero-Contra, Cugnasco-Gerra e Gambarogno come pure al servizio cantonale competente;
- secondo l'articolo 62 capoverso 2 secondo periodo OSIA, i Comuni interessati devono tenere conto del CSLO nel loro ordinamento pianificatorio;
- secondo l'articolo 6b capoverso 1 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), l'UFAC riscuote emolumenti per le sue decisioni;
- l'emolumento per la presente decisione è fissato a 180 franchi, in virtù dell'articolo 6b capoverso 2 LNA in combinato disposto con l'articolo 5 dell'ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC; RS 748.112.11).

Per questi motivi si emana la seguente

#### **decisione:**


1. Il CSLO dell'aerodromo di Locarno, inoltrato il 30.10.2013 dal Dipartimento del territorio del Cantone Ticino (data di misurazione: agosto 2013), è approvato ed entra in vigore immediatamente.
2. a) L'esercente dell'aerodromo deve verificare il CSLO:
  - al più tardi entro il 01.08.2023, in merito alla situazione degli ostacoli;
  - immediatamente, ogniquale volta sono modificate le procedure d'esercizio.
- b) I risultati delle verifiche vanno trasmessi all'UFAC immediatamente e, in caso di modifiche del CSLO, deve essere richiesta un'autorizzazione.

3. Le spese della presente decisione, fissate a 180 franchi, sono a carico del Dipartimento del territorio del Cantone Ticino.
4. La presente decisione, unitamente a una copia del CSLO approvato, va inoltrata al Dipartimento del territorio del Cantone Ticino tramite raccomandata (con avviso di ricevimento).
5. Inoltre, vanno informati in merito alla presente (allegando una copia del CSLO) i seguenti Comuni:
  - *Città di Locarno, Piazza Grande 18, 6600 Locarno*
  - *Municipio di Gordola, Via S. Gottardo 44, 6596 Gordola*
  - *Municipio di Lavertezzo, 6595 Riazzino*
  - *Cancelleria comunale di Tenero-Contra, Via Stazione 7, 6598 Tenero*
  - *Cancelleria comunale di Cugnasco-Gerra, Via Locarno 7, 6516 Cugnasco*
  - *Cancelleria comunale di Gambarogno, Via Cantonale 138, 6573 Magadino*

come pure il servizio cantonale competente:

- *Dipartimento del Territorio, Direzione dell'aeroporto cantonale di Locarno, 6596 Gordola*

Ufficio federale dell'aviazione civile



Daniel Hügli, Vicedirettore  
Capo della Divisione Sicurezza delle  
infrastrutture



Michael Müntener  
Sezione Aerodromi e ostacoli alla  
navigazione aerea

### **Rimedi giuridici**

Contro la presente decisione può essere presentato ricorso entro 30 giorni presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo. Il termine di ricorso decorre a partire dal giorno successivo alla notifica.

Il ricorso deve essere redatto in una lingua ufficiale e deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e documenti indicati come mezzi di prova, se in possesso del ricorrente.

Copia a: Direzione Aerodromo militare Locarno, 6595 Riazzino  
Copia interna a: LESA, SIAP-LFHD